



COMUNE DI CESENATICO

Provincia di Forlì - Cesena
Settore Commercio Turismo Vigilanza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' DI ESTETISTA

Art. 1 - AMBITO DELL'ATTIVITA'

Nell'attività di estetica rientrano gli interventi di massaggio del corpo, visagismo, trucco semipermanente o definitivo, depilazione, elettrodepilazione, tatuaggio, manicure e pedicure e tutte le prestazioni ed i trattamenti sulla superficie del corpo il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica a finalità di carattere terapeutico disciplinate dalle leggi sanitarie.

Art. 2 - LUOGO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

L'attività di estetica può essere svolta esclusivamente nella sede autorizzata, la quale deve possedere i relativi requisiti di sicurezza e igienico-sanitari, anche in relazione alla tutela sanitaria e alla sicurezza degli addetti e degli utenti.

L'accertamento di tali requisiti spetta alla Autorità Sanitaria.

Il servizio di estetica prestato all'interno di Comunità o Enti nonché negli appositi reparti degli alberghi o degli altri complessi ricettivi è disciplinato, oltre che dalla legge 4 gennaio 1990, n.1, dal presente Regolamento.

Le attività di estetica possono essere svolte presso il domicilio del titolare purché in locali separati dall'abitazione e con autonomi servizi igienici.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività d'estetica in forma ambulante.

L'esecuzione di prestazioni presso la dimora dell'utente è unicamente ammessa per eccezionali e comprovabili cause di forza maggiore che comportino l'impossibilità fisica, da parte dello stesso a recarsi presso la sede autorizzata.

Art. 3 - AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA O AL TRASFERIMENTO DI ESERCIZIO PER L'ATTIVITA' DI ESTETICA

L'autorizzazione all'apertura o trasferimento di esercizio per l'attività di estetica è rilasciata dal Dirigente del Settore Commercio Turismo e Vigilanza su domanda presentata dal rappresentante legale dell'impresa in carta legale in cui si dichiara:

- l'attività o le attività per le quali viene richiesta;
- denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
- l'ubicazione dei locali presso i quali si intende esercitare l'attività e gli estremi dell'atto di agibilità;

Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria dei locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività;
- certificazione della qualificazione professionale del titolare ovvero dei soci e dipendenti;

- nel caso che il richiedente sia una società, copia dell'atto costitutivo o dello statuto.
- Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza:
1. di una della forma d'impresa richieste dalla Legge n.1/1990 ;
 2. della qualificazione professionale del richiedente nonché, ove esistenti, dei soci e/o dipendenti che esercitano l'attività ;
 3. del rispetto delle distanze minime da altre attività di estetica aventi le stesse caratteristiche, e delle superfici minime stabilite dal presente Regolamento;
 4. del rispetto degli altri obblighi richiesti dal presente regolamento.

Art. 4 - SUBINGRESSI

In caso di cessione di attività precedentemente autorizzata senza modificazioni dei locali, l'attività può essere iniziata su denuncia del cessionario contenente le dichiarazioni della domanda di autorizzazione e relativi documenti allegati con l'aggiunta di :

- copia dell'atto di cessione regolarmente registrato;
- che i locali non hanno subito modifiche o ampliamenti.

In caso di morte del titolare gli aventi diritto al mantenimento dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiani ai sensi dell'art.5 comma 3 della Legge 443/85, possono divenire titolari dell'autorizzazione purché l'attività venga svolta da personale qualificato.

Art. 5 - PRIORITA' ESAME DOMANDE

Le domande inerenti il rilascio di nuove autorizzazioni siano esse svolte in forma esclusiva che promiscua e le autorizzazioni al trasferimento di attività esistenti, debbono essere esaminate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione all'Ufficio Protocollo comunale.

A parità di data di presentazione valgono, nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- a) domande di trasferimento di attività già esistenti;
- b) domande di nuove autorizzazioni per l'esercizio della attività in forma esclusiva.

Si considera valida la data di presentazione solo se la domanda risulti completa delle dichiarazioni e documentazioni.

Qualora la domanda sia incompleta, si considera valida la data alla quale si provvede ad integrarla con le dichiarazioni e con le documentazioni mancanti.

Art. 6 - ATTIVITA' ESERCITABILI DALLA STESSA IMPRESA

Una stessa impresa individuale non può esercitare l'attività di estetica in esercizi diversi.

Una società, anche cooperativa, che esercita attività d'impresa artigianale può esercitare l'attività in esercizi diversi in misura non superiore al numero dei soci qualificati che operano normalmente e professionalmente nell'impresa.

Una società che esercita attività d'impresa non artigianale può esercitare l'attività in esercizi diversi a condizione che ciascuno di essi sia diretto da persona diversa in possesso della qualificazione professionale.

Nel caso di società avente l'esercizio congiunto di estetica, parrucchiere e/o barbiere, l'attività può essere svolta a condizione che i soci siano in possesso della qualificazione professionale per coprire tutte le attività.

Ogni socio dovrà espletare esclusivamente il servizio per il quale è qualificato; tale condizione sarà apposta sull'atto formale di autorizzazione o dichiarata nella denuncia d'inizio attività.

La perdita delle qualificazioni, per recesso dei soci o per altra causa, necessarie per la copertura delle attività dovrà essere immediatamente denunciata agli Uffici comunali.

Art. 7 - ATTIVITA' INTEGRATE

Al fine di offrire all'utente servizi completi ed integrati, l'attività di estetica può essere svolta unitamente a quella di barbiere, parrucchiere, di profumeria, di palestre, e simili nella medesima sede:

- dal titolare della ditta individuale, purché in possesso della relativa autorizzazione;
- da una società costituita in una delle forme previste dalla legge purché i soci siano in possesso delle relative qualificazioni.

Le norme relative alle distanze non si osservano quando l'esercizio dell'attività di estetica si svolge nelle condizioni sopracitate, in quanto accessorie e complementari.

Negli esercizi autorizzati allo svolgimento della sola attività di estetica è vietato esercitare l'attività di parrucchiere per uomo/donna anche se svolte come sola "dimostrazione".

Art. 8 - PRESTAZIONI ACCESSORIE

Le imprese di estetica possono vendere o cedere alla clientela prodotti cosmetici, senza l'autorizzazione amministrativa e l'obbligo dell'iscrizione al Registro degli esercenti il commercio purché tale attività sia contenuta nei limiti strettamente inerenti all'esercizio della impresa di estetica e soltanto allo scopo di assicurare la continuità dei trattamenti in corso.

Art. 9 - INIZIO DELL'ATTIVITA'

Il richiedente ha l'obbligo di iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione o denuncia e di comunicare entro trenta giorni la data dell'inizio dell'attività alla CCIAA.

Il Dirigente del Settore Commercio Turismo e Vigilanza, su richiesta motivata dell'interessato, può prorogare l'inizio attività fino ad un massimo di mesi sei. Trascorsi i termini assegnati, l'autorizzazione decade ovvero la denuncia diviene inefficace.

Art. 10 - AREE P.E.E.P.

In caso di richieste (nuove autorizzazioni o trasferimenti) riferite ad aree PEEP in corso di allestimento, il termine di inizio attività è di due anni dalla notifica di accoglimento, prorogabile in caso di documentata forza maggiore.

Art. 11 - DIVIETO DI ATTIVITA'

Il diniego dell'autorizzazione ovvero il divieto di prosecuzione dell'attività deve essere motivato e comunicato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda o denuncia.

Art. 12 - CESSAZIONE DI ATTIVITA'

Entro sessanta giorni dalla data di cessazione di attività il titolare deve restituire all'ufficio comunale competente l'autorizzazione a suo tempo rilasciatagli.

Decorso tale termine l'autorizzazione deve intendersi comunque revocata, salvo proroghe da concedersi a richiesta, presentata nei termini, con provvedimento del Dirigente del Settore Commercio Turismo e Vigilanza.

Art. 13 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

La sospensione di attività per un periodo superiore al mese e inferiore all'anno deve essere comunicata al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.

La sospensione di attività oltre l'anno può essere autorizzata dal Dirigente del Settore Commercio Turismo e Vigilanza, su richiesta dell'interessato, qualora ricorrano gravi motivi o altre cause di forza maggiore.

Art. 14 - IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA DEGLI ADDETTI, DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Spetta all'Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di CESENA l'accertamento dei requisiti igienici del personale operante, dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio, in conformità alla disciplina prevista nel regolamento comunale delle attività di barbiere e parrucchiere.

Art. 15 - ORARI E TARIFFE

Nei locali dell'esercizio di estetica devono essere esposti in modo ben visibile ai clienti:

- il tariffario delle prestazioni ;
- anche dall'esterno dell'esercizio, il cartello indicante l'orario di apertura e il giorno settimanale di chiusura.

Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria.

Art. 16 - DIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Il territorio Comunale, ai fini previsti dal presente Regolamento è suddiviso nelle seguenti zone :

- Zona 1, compresa fra la S.S. n.16 Adriatica, il confine con i Comuni di Gatteo e Cervia ed il mare, nonché le zone Madonnina S.Teresa e Cannuceto ;
- Zona 2, comprendente il restante territorio comunale.

Art. 17 - DISTANZE MINIME

Il rilascio di nuove autorizzazioni all'apertura e/o al trasferimento di quelli esistenti alla data di esecutività del presente Regolamento, è subordinato al rispetto delle seguenti distanze minime da esercizi uguali :

- 100 metri per nuove aperture in Zona 2 ;
- 25 metri per nuove aperture in Zona 1.

La distanza minima tra esercizi uguali è misurata dal percorso pedonale più breve indipendentemente dalla regolamentazione stradale dei passaggi con riferimento agli accessi più vicini.

Il trasferimento di esercizi esistenti da almeno tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento è disciplinato, circa le distanze minime da esercizi uguali, nel modo seguente:

- per i trasferimenti all'interno della Zona 1 non è prevista distanza minima, purché il trasferimento non avvenga sopra, sotto o a fianco di un esercizio esistente;
- per i trasferimenti nell'ambito della Zona 2, la distanza minima è di m. 50;
- per i trasferimenti dalla Zona 2 alla Zona 1 la distanza minima è di 25 metri.

Art. 18 - SUPERFICI MINIME

Per le nuove autorizzazioni, compresi i subingressi (salvo quanto previsto dall'articolo successivo) ed il trasferimento di attività in altri locali, gli spazi minimi necessari ed i servizi debbono corrispondere ai seguenti criteri:

- i locali debbono avere una superficie complessiva non inferiore a mq. 20, con deroga a mq. 12 in caso di subingresso, ed essere ben aerati ed illuminati (rapporto di illuminazione minimo 1/8).

Nel caso in cui l'attività di estetista si svolga presso attività simili quali parrucchiere, barbiere, ecc., il locale in cui l'estetista svolge la propria attività, deve avere :

- una superficie minima di mq. 9,00 se in muratura e i requisiti minimi per essere abitabile ;
- una superficie minima di mq. 6,00 qualora sia prevista l'installazione di strutture precarie a box non collegate al soffitto e all'interno di un locale ove si svolge anche l'attività di barbiere o parrucchiere.

Art. 19 - CONTROLLI E SANZIONI

Gli Agenti della Polizia Municipale e degli altri Corpi ed Istituzioni pubblici incaricati della vigilanza sulle attività previste dal presente Regolamento, sono autorizzate ad accedere, per gli opportuni controlli in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono le attività previste nel presente regolamento.

In caso di esercizio di attività non autorizzata o senza il rispetto delle norme igienico-sanitarie, il Sindaco ne ordina la immediata cessazione e dispone, se necessario, l'esecuzione forzata del provvedimento.

Le infrazioni alle norme del presente regolamento, a qualsiasi titolo commesse e non già sanzionate dall'art.12 della legge 4 gennaio 1990 n.1, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da £.150.000 a £.1.000.000, secondo le modalità di cui alla legge 24.11.1981 n.689.

Art. 20 - NORME TRANSITORIE

Ai sensi dell'art. 11, legge n.1/90 per 90 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento le imprese che già esercitano l'attività di cui all'art.1 sono autorizzate a continuare l'attività.

Nel caso in cui le imprese già esistenti non rispondano ai requisiti stabiliti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede, entro 120 giorni dalla richiesta, a fissare un termine massimo non superiore a dodici mesi per gli adeguamenti necessari.
